

Capitolo 97

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

Considerazioni generali

Questo capitolo comprende:

- A) Le opere risultanti da determinate attività artistiche: i quadri, le pitture e i disegni, eseguiti interamente a mano, nonché i collage, mosaici o quadretti simili ("tableautin") (voce 9701); le incisioni, stampe e litografie, originali (voce 9702); le opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria (voce 9703).
- B) I francobolli, marche da bollo marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati diversi dagli articoli della voce 4907.
- C) Le collezioni e esemplari per collezione relativi a scienze determinate (zoologia, botanica, mineralogia, anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico) (n. 9705).
- D) Gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni (n. 9706).

Gli oggetti di questo capitolo possono includere articoli di importanza culturale soggetti a restrizioni all'importazione o all'esportazione.

Questi differenti oggetti sono suscettibili di rientrare in altre voci della Nomenclatura se non rispondono a determinate condizioni derivanti dalle note di questo capitolo o dal testo delle voci da 9701 a 9706.

Gli oggetti che rientrano nelle voci da 9701 a 9705 restano classificati nella loro rispettiva voce qualunque sia la loro età.

9701.

Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; "collages", mosaici o quadretti simili ("tableautin")

A. Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 4906 e gli oggetti manifatturati decorati a mano

Questo gruppo comprende i quadri, le pitture e i disegni eseguiti interamente a mano, cioè le opere di artisti, pittori o disegnatori, comunque siano, antiche o moderne. Questi lavori possono essere: pitture all'olio, pitture alla cera, pitture all'uovo, all'acquarello, pitture acriliche, alla tempera, pastelli, miniature, disegni a matita, a carboncino o a penna, ecc., eseguiti su qualsiasi materia.

Per essere compresi in questa voce, tali lavori devono essere stati interamente eseguiti a mano, ciò che esclude l'impiego di qualsiasi procedimento, qualunque esso sia, che permetta di supplire, in tutto o in parte, alla mano dell'artista. Sono dunque escluse da questo gruppo: le pitture ottenute, anche su tela, con procedimenti fotomeccanici; le pitture a mano eseguite su una sagoma o un disegno ottenuto con procedimenti ordinari di incisione o di impressione; le pitture dette copie conformi, ottenute mediante un numero più o meno elevato di impronte o strisce traforate ("pochoir"), anche se sono autenticate dall'artista, ecc.

Al contrario, le copie di pitture fatte interamente a mano rientrano in questo gruppo, qualunque sia il loro valore artistico.

Sono, inoltre, esclusi da questo gruppo:

- a) I piani di architetti, di ingegneri e i disegni industriali ottenuti in originale a mano (n. 4906).

- b) *I disegni di moda, di gioielleria, di carta da parati, di tessuti, di tappezzerie, di mobili, ecc., ottenuti in originale a mano (n. 4906).*
- c) *Le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi d'arte, per panorami, ecc., (n. 5907 o 9706).*
- d) *I manufatti decorati a mano, come i rivestimenti murali formati da tessuti dipinti a mano, i ricordi di viaggio, le scatole e i cofanetti, gli oggetti di ceramica (scodelle, piatti, vasi, ecc.), che seguono il loro regime proprio.*

B. Collages, mosaici o quadretti simili ("tableautin")

Questo gruppo comprende i "collages" o quadretti simili ("tableautin") formati da diverse materie animali, vegetali o altre, riunite in modo da comporre un motivo pittorico o decorativo e incollate o altrimenti fissate abitualmente su un supporto di legno, di carta o di tessuto. Tale supporto può essere a tinta unita, dipinto a mano o ornato con motivi decorativi o pittorici stampati, che fanno parte integrante del "tableautin". I "collages" possono consistere in oggetti a buon mercato fabbricati in serie per essere venduti come ricordi o in oggetti che richiedono una grande abilità manuale. Taluni "collages" possono essere dei veri oggetti d'arte.

Ai fini di questo gruppo, l'espressione "quadretti simili" ("tableautin") non comprende gli oggetti formati da un solo pezzo di una stessa materia, anche fissato o incollato su un supporto. Questi oggetti sono compresi in modo più specifico in altre voci della Tariffa come quelle relative agli oggetti da ornamento di materia plastica, di legno, di metalli comuni, ecc., e seguono il loro regime proprio (n. 4420, 8306, ecc.).

I mosaici di questo gruppo sono eseguiti a mano, il che conferisce loro un carattere unico e non riproducibile. Sono ottenuti dalla giustapposizione di piccoli pezzi di materiali vari (detti tessere), che insieme formano una composizione con soggetti di figure o motivi o combinazioni geometriche. Il mosaico è composto di frammenti di pietra dura, terracotta, ceramica, marmo, smalti, vetro colorato, o legno, di diversi colori.

I mosaici, indipendentemente dalla data della loro creazione, restano classificati nella voce 9701 purché non abbiano carattere commerciale, ad esempio, riproduzioni in serie, stampi e opere artigianali, come descritti nella nota 2 del presente capitolo.

Le cornici che cingono i quadri, le pitture, i disegni, i "collages" o quadretti simili (tableautin) sono da classificare con questi oggetti in questa voce soltanto se il loro carattere e il loro valore sono in rapporto con quelli di detti articoli; negli altri casi, le cornici sono da classificare secondo il regime loro proprio quali articoli di legno, metallo, ecc. (veggi la nota 6 di questo capitolo).

9702.

Incisioni, stampe e litografie, originali

In questa voce rientrano soltanto le incisioni, le stampe e le litografie, antiche o moderne, che sono state riprodotte direttamente, in nero o a colori, da una o più matrici, eseguite interamente a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica o la materia impiegata, escluso qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico (vedi la nota 3 di questo capitolo).

La tecnica del riporto, procedimento utilizzato dall'artista litografo che disegna in un primo tempo il suo soggetto su una carta, detta cartariporto, per non manipolare una pietra pesante e ingombrante, non ha per effetto di far perdere alle litografie, tirate da questa, il loro carattere originale, purché le altre condizioni sottoindicate siano soddisfatte.

Le incisioni possono essere a tempera dolce, a bulino, a punta secca, all'acquaforte, a perforatura, ecc.

Gli schizzi detti di artisti, anche ritoccati, sono compresi in questa voce.

È difficile, in questo campo, distinguere l'oggetto originale dalla copia, dalla falsificazione o dalla riproduzione; tuttavia, l'apparenza di una trama (per esempio, nel caso di fotoincisioni

o di elioincisioni) il numero relativamente ridotto di esemplari prodotti, la qualità della carta, molto spesso la mancanza dell'impronta lasciata sulla carta dalla matrice, costituiscono segnatamente criteri suscettibili di dare una indicazione.

Le cornici che cingono le incisioni, stampe o litografie sono da classificare con questi oggetti in questa voce soltanto se il loro carattere e il loro valore sono in rapporto con quelle di detti articoli; negli altri casi, le cornici sono da classificare secondo il regime loro proprio quali articoli di legno, metallo, ecc. (veggi la nota 6 di questo capitolo).

Le matrici su rame, zinco, pietra, legno o su qualsiasi altra materia rientrano nella voce 8442.

9703.

Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia

Questa voce comprende le opere, antiche o moderne, eseguite da un'artista scultore. Tra queste opere, che possono essere di qualsiasi materia (pietra naturale o ricostituita, terracotta, legno, avorio, metallo, cera, ecc.), si distinguono i rilievi completi (ronde bosse), di cui l'occhio abbraccia tutto (statue, busti, mezzibusti, soggetti, gruppi, riproduzioni di animali, ecc.), gli altorilievi e i bassorilievi, comprese le sculture in rilievo per complessi architettonici.

I lavori di questa voce possono essere ottenuti con diversi procedimenti, di cui in particolare i seguenti: nel primo di questi procedimenti l'artista (scultore) scolpisce l'opera nelle materie dure; in un altro l'artista (statuario) modella in materie molli le figure destinate sia ad essere colate in bronzo o in gesso, sia ad essere indurite a fuoco o con altro procedimento, sia, ancora, ad essere riprodotte in marmo o in qualsiasi altra materia dura dallo scultore.

In quest'ultimo procedimento l'artista opera generalmente come segue:

Egli inizia col fissare la sua idea in un bozzetto molto spesso di grandezza ridotta, che abbozza con materiale argilloso o con un'altra materia plastica. Da questo bozzetto, modella in argilla ciò che si chiama il progetto. Quest'ultimo è ceduto raramente, e, in generale, è distrutto dopo aver servito alla riproduzione di un numero limitatissimo di esemplari, stabilito in anticipo dall'artista oppure è conservato in un museo per motivi di studio. Fra queste riproduzioni si trova per primo l'esemplare detto modello di gesso. Questo modello di gesso è utilizzato per l'esecuzione, in pietra o in legno, delle opere, ovvero è sul modello di gesso che si prendono le forme per la fusione in metallo o in cera.

Dalla stessa scultura si possono, dunque, riprodurre due o tre copie in marmo, altrettante in legno o in cera, uno stesso numero in bronzo, qualcuna in terracotta o in gesso. Gli esemplari così ottenuti, sono opere originali dell'artista come il bozzetto, il progetto e il modello di gesso. Questi esemplari non sono mai rigorosamente identici, sia perché l'artista è intervenuto ogni volta con modellazioni complementari e con correzioni alle copie riprodotte, sia per la patina che è stata data a ogni oggetto. Salvo casi molto rari, la quantità totale delle copie non supera la dozzina.

Restano ugualmente comprese in questa voce le copie ottenute con un procedimento simile a quello sopradescritto, anche quando sono eseguite da un altro artista che non è l'autore dell'originale.

Sono esclusi da questa voce i seguenti lavori, anche quando sono stati progettati o creati da artisti:

- a) *Le sculture ornamentali di carattere commerciale.*
- b) *Gli oggetti che servono all'ornamento personale e gli altri oggetti di riproduzione artigianale (oggetti religiosi, oggetti da ornamento ecc.).*
- c) *Le riproduzioni in serie, e le copie di carattere commerciale, di metallo, di gesso, di cemento, di stucco, di carta pesta, ecc.*

Esclusi gli oggetti per l'ornamento personale che vanno classificati nelle voci 7116 o 7117. Tutti questi oggetti seguono il regime dei lavori della materia costitutiva (n. 4420 per il le-

gno, n. 6802 o 6815 per la pietra, n. 6913 per la ceramica, n. 8306 per i metalli comuni, ecc.).

9704. Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, oblitterati o non oblitterati diversi dagli articoli della voce 4907

Questa voce comprende i prodotti seguenti, oblitterati o non oblitterati, diversi dagli articoli della voce 4907:

- A) I francobolli di qualsiasi categoria, cioè i francobolli normalmente utilizzati per affrancare la corrispondenza o i pacchi postali, i segnatasse, ecc.
- B) Le marche da bollo di qualsiasi specie, cioè le marche di quietanza, di registrazione, di permessi di circolazione, di cancelleria, le vignette fiscali a forma di strisce, ecc.
- C) Le marche postali (lettere obliterate, ma senza francobolli, adoperate prima dell'uso dei francobolli).
- D) I francobolli incollati su buste o cartoline. Fra questi si possono citare le buste primo giorno di emissione che sono buste recanti generalmente la menzione "Primo giorno di emissione" e che sono provviste di un francobollo (o di una serie di francobolli) oblitterati alla data del giorno di emissione come pure le cartoline maximum. Queste ultime consistono in cartoline la cui illustrazione riproduce il motivo del francobollo che vi è apposto. Questi deve essere oblitterato da un timbro a data ordinaria o speciale che indica il luogo al quale si riferisce l'illustrazione e la data di emissione del francobollo.
- E) Gli interi postali come buste, carta-lettere, cartoline, strisce per giornali, affrancati con una vignetta postale stampata.

Gli articoli della specie possono presentarsi alla rinfusa (vignette singole, angoli stampati datati, interi postali) o in raccolte. Le collezioni di questi articoli in album sono trattate come articoli di questa posizione a condizione che l'album abbia un valore normale rispetto alla raccolta.

Sono esclusi da questa voce:

- a) Le cartoline maximum e le buste (anche illustrate) per emissione primo giorno, sprovviste di francobollo (n. 4817 o capitolo 49).
- b) I francobolli, le marche da bollo, gli interi postali e simili non oblitterati aventi corso o destinati ad aver corso nel paese in cui si trovano oppure avranno un valore facciale riconosciuto (n. 4907).
- c) Le marche per versamento di rate, partecipazione o capitalizzazione emesse da organismi privati, nonché i bollini premio distribuiti da certi dettaglianti alla clientela (n. 4911).

9705. Collezioni ed esemplari per collezioni aventi interesse archeologico, etnografico, storico, zoologico, botanico, mineralogico, anatomico, paleontologico o numismatico

Questa voce comprende gli oggetti che, avendo spesso un valore intrinseco molto ridotto, traggono di fatto interesse per la loro rarità, il loro raggruppamento e la loro presentazione. In essa rientrano:

- A) Le collezioni e oggetti da collezione di interesse archeologico, etnografico o storico. Sono qui inclusi:
 - 1) Gli articoli di interesse archeologico che offrono una comprensione scientifica o umanistica del comportamento umano passato, una prova di adattamento culturale ed espressione artistica, scoperti a seguito di lavori di scavo (scavi scientifici, clandestini o accidentali) o di esplorazione (terrestre o subacquea).

Questi articoli includono, ma non sono limitati a, pitture rupestri, affreschi, sculture antiche a tutto tondo e rilievi, incisioni rupestri (petroglifi) e elementi architettonici scolpiti come capitelli di colonne, architravi di porte ecc.; collane, bracciali, anelli, orecchini e anelli da naso, spille, corone, spille, corone, spilli, pettorali, cinture e

dischi labiali; tavolette di argilla incise, conchiglie o ossa incise, pietre recanti segni, simboli e parole incisi o scolpiti e testi scritti a mano o illustrati su papiro, legno, seta, pergamena, carta o vellum (pergamena uterina).

- 2) Gli articoli di interesse etnografico generalmente prodotti da una società indigena, tribale o non industriale e necessari per la pratica delle religioni tradizionali o importanti per il patrimonio culturale di un popolo in ragione delle loro caratteristiche specifiche, relativamente rari, o che contribuiscono alla conoscenza delle origini, dello sviluppo o della storia di questo popolo.

Questi articoli includono, ma non sono limitati a, abiti religiosi e ceremoniali e figure e sculture ancestrali e religiose; reliquie e reliquiari, teste ridotte, scalpi, teschi decorati, utensili e strumenti musicali in osso umano; e documenti o testi scritti a mano, talvolta con illustrazioni, su legno, seta, pergamena, vellum, carta o pelle. I documenti possono essere in fogli singoli, rotoli o volumi rilegati. Gli esempi includono Bibbie, Torah, Corani e altri testi, lettere, trattati, dottrine e saggi religiosi.

- 3) Gli articoli di interesse storico prodotti dall'uomo relativi a eventi storici nazionali o mondiali significativi di importanza politica, scientifica, tecnologica, militare o sociale o alla vita o alle conquiste di leader, pensatori, scienziati e artisti di fama nazionale o mondiale.

Fra questi oggetti si possono includere, ma non sono limitati a, un'uniforme o un'arma da soldato medievale, le insegne reali utilizzate nell'incoronazione dei sovrani e un recipiente utilizzato in un laboratorio di alchimia nelle antiche civiltà.

- B) Le collezioni e i pezzi da collezione di interesse zoologico, botanico, mineralogico, anatomico o paleontologico, fra i quali si possono citare:

- 1) Gli animali di qualsiasi specie conservati a secco o in liquido; gli animali naturalizzati per collezioni.
- 2) Le uova vuote; gli insetti in scatole, sotto vetro, ecc., (escluse le montature della comune minuteria di fantasia e i ninnoli); le conchiglie vuote (diverse da quelle destinate all'industria).
- 3) I semi e le piante seccati o conservati in liquidi; gli erbari.
- 4) Le rocce e i minerali scelti (escluse le perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) del capitolo 71); le pietrificazioni.
- 5) I pezzi di osteologia (scheletri, crani, ossa).
- 6) I pezzi anatomici e patologici.
- 7) Gli articoli di interesse paleontologico che includono, senza limitazione, resti, tracce o impronte di organismi fossilizzati, di origine animale o vegetale, conservati nella o sulla crosta terrestre e che forniscono informazioni sulla storia della vita non umana sulla terra.

Fra questi articoli figurano, ma non sono limitati a, fossili di dinosauri, di specie di piante e di animali estinti.

- C) Le collezioni e esemplari per collezioni aventi un interesse numismatico.

Si tratta di monete, di biglietti di banca non aventi più corso legale, diversi da quelli della voce 4907 e di medaglie presentate in collezioni o isolatamente; in quest'ultimo caso, si ha generalmente un piccolo numero di esemplari del medesimo pezzo o medaglia; essi devono essere evidentemente destinati a una collezione.

Le monete e le medaglie che non costituiscono collezioni o esemplari per collezioni aventi un interesse numismatico (per esempio, le spedizioni importanti di un medesimo pezzo o medaglia rientrano generalmente nel capitolo 71. Tuttavia, le monete e le medaglie che sono state martellate, piegate o altrimenti deteriorate, in modo da essere utilizzabili unicamente per la rifusione, ecc., sono classificate, come norma, nelle voci afferenti agli avanzi di lavori metallici.

Le monete aventi corso legale nel paese di emissione, anche collocate in custodie e destinate alla vendita al pubblico, rientrano nella voce 7118.

Le monete o le medaglie montate su gioielli vanno classificate nel capitolo 71 o nella voce 9706.

I biglietti di banca non aventi più corso legale e che non costituiscono collezioni o esemplari per collezioni, rientrano nella voce 4907.

Gli oggetti fabbricati per scopi commerciali al fine di commemorare, celebrare o illustrare un avvenimento o ogni altra manifestazione, anche se fabbricati in quantità limitata o destinati ad avere una diffusione ristretta, non sono classificati in questa voce che raggruppa le collezioni e esemplari da collezione che presentano un interesse storico e numismatico, salvo che questi oggetti non abbiano per sé stessi acquistato successivamente il carattere di oggetti da collezione per la loro età o la loro rarità.

9706.

Oggetti di antichità aventi più di 100 anni di età

Questa voce comprende tutti gli oggetti di antichità aventi più di 100 anni di età, purché non rientrino nelle voci da 9701 a 9705. L'interesse di questi oggetti risiede nella loro antichità e perciò, generalmente, nella loro rarità. Il loro numero è considerevole.

Con riserva delle condizioni di cui sopra, questa voce comprende segnatamente:

- 1) I mobili antichi, le cornici, gli intarsi.
- 2) I prodotti delle arti grafiche: incunaboli e altri libri, musica, carte geografiche, incisioni diverse da quelle della voce 9702.
- 3) I vasi e altri oggetti di ceramica.
- 4) Gli oggetti tessili: tappeti, tappezzerie, arazzi, merletti, ricami e altre stoffe.
- 5) Gli oggetti di gioielleria.
- 6) Gli oggetti di oreficeria (brocche, coppe, candelieri, vasellame, e stoviglie, ecc.).
- 7) Le vetrerie.
- 8) I lampadari e i lumi.
- 9) I piccoli ferramenti e i serrami.
- 10) Gli oggetti da vetrina (scatole, bomboniere, tabacchiera, borse da tabacco, scrigni, ventagli, ecc.).
- 11) Gli strumenti musicali.
- 12) Gli oggetti di orologeria.
- 13) I lavori di glittica (cammei, pietre incise) e di sigillografia (sigilli, impronte e simili).

Gli oggetti di questa voce sono da classificare nella medesima, anche se hanno subito delle modificazioni o degli arricchimenti a condizione che queste modificazioni e arricchimenti non abbiano alterato le caratteristiche originali dei detti oggetti e siano degli accessori in rapporto all'oggetto primitivo. Così dei mobili antichi possono comportare delle parti di fabbricazione moderne (per esempio, rinforzi o riparazioni). Le tappezzerie, i cuoi, le stoffe antiche, ecc., possono ugualmente essere state rimontate su legni moderni senza per tal motivo perdere il loro carattere di oggetti di antichità.

Questa voce non comprende, qualunque sia la loro età, le perle fini o coltivate come pure le pietre preziose (gemme) e le perle semipreziose (fini) delle voci da 7101 a 7103.

Disposizioni particolari

Di regola gli invii devono essere visitati.

- Se la visita delle merci non fa sorgere nessun dubbio che si tratta di oggetti antichi di oltre 100 anni di età, l'ufficio doganale potrà effettuare la classificazione alla voce 9706, senza chiedere altre prove sull'antichità degli oggetti, ecc.
- Se invece l'ufficio ha dei dubbi circa l'età degli oggetti, esso ordinerà la classificazione secondo la specie e procederà all'imposizione provvisoria dell'invio. Il contribuente ha allora la possibilità di far procedere ad una perizia, sia immediatamente, cioè fintanto che l'invio si trova ancora sotto la custodia dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), sia più tardi entro il termine di ricorso di 60 giorni (le spese di tale perizia vanno a carico del contribuente). Dall'attestazione presentata posticipatamente deve risultare non solo che si tratta di oggetti antichi, di oltre 100 anni, ma anche che gli stessi sono quelli che furono sdoganati provvisoriamente. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dovrà essere reso attento all'opportunità di sottoporre gli oggetti alla perizia, fintanto che questi si trovano ancora sotto la custodia dell'UDSC. Se la perizia è negativa, l'invio sarà tassato definitivamente all'importazione secondo la materia e lo stato (senza avviare procedimento penale).
- Ove la visita delle merci permetta di stabilire con certezza che gli oggetti dichiarati come "antichità" hanno meno di 100 anni d'età, l'ufficio doganale ordina lui stesso una perizia, incaricandone un perito di note capacità. Se la perizia conferma gli accertamenti dell'ufficio, gli oggetti saranno tassati secondo la materia e lo stato e si avvierà il procedimento penale (addossando le spese di perizia al contribuente). In caso contrario, l'invio sarà ammesso in franchigia secondo la voce 9706 e le spese di perizia verranno pagate dall'amministrazione.